Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE
E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante "*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*", registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2015, foglio 1685;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici",* così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTA la determina del 24 maggio 2019 per l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento del servizio "Supporto e monitoraggio social media";

VISTA la Richiesta di offerta (R.D.O.) n. 2327568 avviata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con invito rivolto a cinque operatori economici;

TENUTO CONTO che nel termine del 21 giugno 2019 per la presentazione delle offerte, hanno presentato la propria offerta quattro società;

VISTO il D.D. del 3 luglio 2019, con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico ed economico, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO che in data 4 e 5 luglio 2019 si è riunita la Commissione per l'esame delle offerte pervenute;

CONSIDERATO che, come evidenziato nel verbale della Commissione del 5 luglio 2019, nell'offerta tecnica presentata dalla società Società Reverse Studio srl viene indicata anche l'offerta economica;

CONSIDERATO che, per unanime giurisprudenza, nelle gare pubbliche, tra le regole fondamentali in tema di offerte (elementi essenziali dell'offerta) deve essere certamente annoverato il principio di segretezza dell'offerta che si manifesta nell'inammissibile commistione tra offerta economica e offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della commissione aggiudicatrice è di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa;

TENUTO CONTO che, il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato ribadito recentemente dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) con sentenza n. 0612/2019 pubblicata il 24/01/2019 nella quale si ribadisce:

- laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi;
- il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti per procedere all'esclusione nei confronti della società Società Reverse Studio srl;

DISPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, l'offerta presentata dalla Società Reverse Studio srl è esclusa dalla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

avviata tramite MEPA - RDO n. 2327568, avente ad oggetto il servizio di “Supporto e monitoraggio social media” (CIG 79413029B7 - CUP J89F19000320001).

Roma, 5 luglio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott. Alfredo d’Ari